

Comunicato stampa del ministero del Lavoro
della segreteria del sottosegretario Antonio Montanino

Al di là di possibili diverse interpretazioni della norma – dichiara il sottosegretario al Lavoro Antonio Montanino in relazione alla circolare sulla sospensione dell'attività per violazioni in materia di sicurezza – appare evidente che l'art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 223 del 2006) si applica soltanto per le parti non modificate dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E' dunque chiaro che l'art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D'altra parte sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo invece la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell'ambito dell'edilizia che per quanto riguarda la sicurezza rientra nei propri specifici compiti.